



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.4619/ Gen.

Al Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81

N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III, I e II

Ai Consiglieri regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge “ Interventi a favore dei Consorzi Fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Regione Campania” – (Reg. Gen. n.167)

Ad iniziativa del Consigliere Nicola Caputo.
Depositato il 18 maggio 2006.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare per l'esame;
II e I Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **31 MAG. 2006**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

- PROPOSTA DI LEGGE -

**"INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI FIDI
TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
OPERANTI IN REGIONE CAMPANIA"**



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1

FINALITA'

1. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, favorisce l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche, concorre al rafforzamento patrimoniale dei consorzi e delle società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, con Sede nella Regione Campania, nella prospettiva del raggiungimento dell'autosufficienza e della piena capacità di autofinanziamento.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

CONFIDI

1. I consorzi e le società cooperative di garanzia collettiva dei fidi, in seguito indicati nella presente legge come confidi, svolgono attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione dei crediti di impresa e di altri soggetti operanti nel settore finanziario. I confidi, possono inoltre, favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio e svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle Imprese consorziate per il reperimento e la gestione delle fonti finanziarie.

2. I confidi devono essere costituiti da piccole e medie imprese in numero non inferiore a 50. Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. Possono continuare a partecipare ai confidi le imprese che, pur superando i limiti dimensionali di piccola e media impresa stabiliti dalla disciplina comunitaria, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI), purchè complessivamente non rappresentino più del 5 % delle imprese aderenti. Per dette imprese i confidi non possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Ai confidi beneficiari degli interventi regionali è fatto divieto:

a) di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e/o socie;

b) in caso di scioglimento, di ripartire tra le imprese il patrimonio che residua una volta adempite tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso delle quote di partecipazione al fondo consortile e/o al capitale sociale a un valore non eccedente quello nominale. Il patrimonio residuo va destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e/o connesse a quelle dei confidi, salva per le società cooperative la destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative, se prevista dalla legge.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3

CONTRIBUTI e CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

1. La Regione Campania interviene mediante contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei confidi (fondi rischi). I contributi sono concessi annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni. I contributi sono concessi nell'ammontare risultante dall'applicazione dei seguenti criteri di ripartizione dello stanziamento annuale previsto dall'art.11:

a) una quota pari all'80% dello stanziamento è ripartita tra i confidi richiedenti in misura proporzionale all'ammontare del volume di credito garantito da ciascun confidi rispetto all' ammontare del volume complessivo di credito garantito da tutti i confidi ammessi alla contribuzione;

b) una quota pari al 20% dello stanziamento è ripartita tra i confidi richiedenti in misura proporzionale al numero delle piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi alla contribuzione.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini della concessione dei contributi i confidi devono presentare domanda scritta entro il 15 ottobre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale della Campania, allegando la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti al momento della presentazione della domanda;
 - b) copia delle convenzioni sottoscritte con le banche e altri enti finanziari;
 - c) composizione dell' organo amministrativo e indicazione degli amministratori a cui è attribuita la rappresentanza;
 - d) copia del bilancio d'esercizio depositato presso il registro delle imprese, comprendente stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e nel provvedimento della Banca d'Italia del 31 Luglio 1992, con le modificazioni necessarie per tenere conto della specificità dell'attività di garanzia dei confidi; copia della nota di deposito del bilancio da cui risultino gli estremi del deposito stesso; copia delle relazioni degli organi sociali;
 - e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del confidi attestante il volume complessivo del credito garantito dal confidi nel corso dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il contributo richiesto, nonché il numero delle imprese aderenti;
 - f) indicazione dell'impegno a rispettare nel rilascio delle garanzie le condizioni indicate nei successivi articoli 6 e 7 o in alternativa ad applicare la regola *de minimis*.
2. Qualora la documentazione indicata nelle lettere a), b) e c) del precedente comma sia già stata presentata in passato, la domanda deve contenere un'espressa dichiarazione in tal senso.
In questo caso è sufficiente l'invio della copia delle eventuali modifiche intervenute.
3. La concessione dei contributi è deliberata dalla Giunta regionale della Campania.
4. I confidi beneficiari dei contributi si impegnano a trasmettere alla Giunta regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente contenente l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi e le informazioni richieste dalla Regione ai sensi dell'art. 9.
5. I confidi sono tenuti a restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modificazione dell'oggetto rispetto a quanto previsto dall'art.2, comma 1, salvo che



Consiglio Regionale della Campania

siano stati a ciò autorizzati da una legge dello Stato o della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5
CONTABILITA' SEPARATA. BENEFICIARI DEGLI
AIUTI. COMPATIBILITA'


1. I confidi devono tenere una contabilità separata relativa all' attività di prestazione delle garanzie esercitata utilizzando i contributi previsti dalla presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina della Comunità Europea sugli aiuti di Stato si considerano beneficiarie degli aiuti le imprese aderenti ai confidi a cui sono concessi i contributi.
3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge non impedisce ai confidi e alle imprese consorziate di beneficiare di altre agevolazioni o di contributi pubblici nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, salvo quanto previsto nell' art. 7, comma 2.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6
PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE COLLETTIVE

1. I confidi si impegnano a rilasciare le garanzie collettive in relazione alle quali utilizzano in tutto o in parte i contributi regionali per rafforzare la capacità di investimento delle imprese consorziate o socie e comunque alle condizioni stabilite nel par. 4.3. della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 71 del 11 marzo 2000. Con riferimento alla lett. f) del suddetto par. 4.3., i corrispettivi per le garanzie devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia, sia le spese amministrative del regime e comunque non devono essere inferiori al prezzo di mercato.
2. Le garanzie prestate nel rispetto delle condizioni stabilite nel comma 1 non costituiscono aiuti di Stato alle imprese.




Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7

AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le garanzie possono essere prestate senza l'osservanza delle indicazioni contenute nell' art. 6 qualora siano rispettate le condizioni previste nel regolamento Ce n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
2. Le garanzie sono cumulabili con altri aiuti pubblici di origine nazionale o comunitaria a esclusione di quelli che, essendo diretti a sovvenzionare le stesse operazioni agevolate con il rilascio della garanzia ai sensi del regolamento Ce n. 70/200, determinino una intensità dell' aiuto all'impresa superiore al limite stabilito ai sensi del suddetto regolamento.
3. I confidi si fanno rilasciare dall'impresa una specifica dichiarazione dalla quale risulti che la prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non comporta il superamento del limite richiamato dal comma precedente. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8
DE MINIMIS

1. Se le garanzie sono prestate senza l'osservanza delle condizioni previste nei precedenti artt. 6 e 7 si applica il regolamento Ce n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, in materia di aiuti *de minimis*.
2. In tal caso, i confidi informano l'impresa della natura *de minimis* dell'aiuto concesso sotto forma di garanzia e si fanno rilasciare una specifica dichiarazione dalla quale risulti che la prestazione della garanzia non comporta per l'impresa il superamento della soglia *de minimis* per aver beneficiato di altri contributi pubblici costituenti aiuti di Stato nel triennio anteriore alla data di prestazione della garanzia. In mancanza di tale dichiarazione i confidi non rilasciano la garanzia.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 9

COLLABORAZIONE - INFORMAZIONI

1. I confidi collaborano con la Regione Campania per la raccolta e la registrazione delle informazioni necessarie per valutare che le disposizioni stabilite dalla presente legge e dai provvedimenti comunitari in essa richiamati siano rispettate, anche in vista della comunicazione di tali informazioni disposta dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 10
CONTROLLI


1. La Giunta regionale della Campania definisce le modalità di controllo al fine di assicurare il rispetto da parte dei confidi delle disposizioni stabilite nella presente legge.
2. La violazione delle previsioni contenute nei precedenti articoli 6, 7 e 8 comporta la revoca dei contributi concessi e la restituzione di quelli non ancora utilizzati.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 11
STANZIAMENTI

- I. All'onere derivante dall' attuazione della presente legge, determinato in € _____ per l'esercizio finanziario 2006, si fa fronte imputando detto l'importo sul capitolo n° _____ dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. Per gli esercizi successivi le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 12
DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articolo 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.